

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1743)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 25 ottobre 1961 (V. Stampato n. 3268)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 ottobre 1961

Impiego da parte di enti pubblici, di società per azioni ed a responsabilità limitata, aziende ed istituti di credito e altri, di macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 14 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, modificato dall'articolo 7 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli enti pubblici, le società per azioni e quelle a responsabilità limitata, le aziende ed istituti di credito, gli esattori delle imposte dirette e gli appaltatori delle imposte di consumo nonchè i pubblici ufficiali possono essere autorizzati dall'intendente di finanza a corrispondere l'imposta

di bollo, dovuta sugli atti e scritti per i quali dalla tariffa, allegato A, parte prima, è previsto come modo di pagamento l'impiego esclusivo o alternativo della carta bollata, delle marche o del punzone, mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici le cui caratteristiche tecniche saranno determinate con decreto ministeriale.

Riguardo alle cambiali ed agli altri effetti di commercio l'autorizzazione di cui al precedente comma può essere accordata limitatamente alle cambiali-tratte emesse da imprese commerciali purchè redatte su modelli propri, stampati o litografati aventi le dimensioni stabilite dall'articolo 5, secondo

comma, e purchè l'ammontare della imposta dovuta non superi le lire diecimila.

Gli atti, gli scritti ed i moduli per cambiali-tratte dovranno recare stampata o litografata la indicazione della denominazione e della sede sociale dell'ente, società, azienda od istituto di credito, dell'esattoria ovvero il nome, cognome e domicilio del pubblico ufficiale o dell'imprenditore cui è accordata l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'uso delle macchine bollatrici può essere dall'Amministrazione finanziaria limitata, sospesa e revocata in ogni tempo per giustificati motivi.

Qualora l'utente intenda rinunciare all'autorizzazione dovrà darne notificazione scritta all'Intendenza di finanza alla quale dovrà riconsegnare il punzone ».

Art. 2.

Chiunque intenda vendere o dare in locazione macchine elettriche bollatrici deve ottenere dall'Amministrazione finanziaria la preventiva approvazione del tipo.

A tal uopo deve presentare, per l'esame tecnico, una macchina campione completa, con tutti i suoi accessori, la quale rimane in deposito presso l'Amministrazione, senza che spetti per ciò al concessionario alcun compenso.

Le macchine devono offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento ed essere atte ad imprimere l'impronta rappresentativa dell'importo del tributo ed un bollo a calendario.

Art. 3.

Il giudizio dell'Amministrazione finanziaria sull'ammissibilità o meno delle macchine bollatrici è insindacabile.

L'approvazione dei tipi di macchine, con l'autorizzazione alla vendita o noleggio, è data con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4.

Le macchine fornite alle società, agli enti ed alle persone indicate nell'articolo 1 deb-

bono essere identiche, anche nei congegni particolari, al tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.

Esse debbono essere vendute o locate senza i punzoni destinati a stampare l'impronta del bollo, la cui fabbricazione è riservata allo Stato e che sono forniti in uso dall'Amministrazione finanziaria dietro un corrispettivo da essa stabilito.

Art. 5.

Il concessionario deve dare partecipazione all'Amministrazione finanziaria con lettera raccomandata di ogni vendita, locazione o cessione di macchine bollatrici indicando il nome ed il domicilio dell'acquirente, locatario o cessionario.

Indipendentemente dalle pene previste dal Codice penale, il concessionario è responsabile, in solido con l'utente, della imposta di bollo e delle sanzioni non aventi carattere penale conseguenti ad evasioni od abusi resi possibili per difetti di costruzione o per imperfetto funzionamento delle macchine o per abusiva fornitura di punzoni in violazione al disposto del secondo comma dell'articolo 4 o per omissione della partecipazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Per ottenere l'autorizzazione ad usare le macchine bollatrici deve rivolgersi domanda all'Intendenza di finanza indicando il tipo di macchina prescelto, il nome del fornitore, il recapito ove la macchina sarà messa in funzione nonchè la natura degli atti e scritti per i quali è chiesta l'autorizzazione alla bollazione con sistema meccanico.

Art. 7.

I punzoni forniti all'utente rimangono di proprietà dell'Amministrazione e debbono esserle restituiti quando sono sostituiti da altri o cessi, per qualsiasi ragione, l'uso della macchina.

L'utente è obbligato a chiedere, pagando il corrispettivo stabilito, nuovi punzoni in sostituzione di quelli eventualmente deteriorati.

Art. 8.

È vietato all'utente di trasferire definitivamente o temporaneamente la macchina bollatrice ad altra persona o in altro locale, di sostituirla, di modificarla, di chiedere o di accettare pezzi di ricambio senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

Per la inosservanza agli obblighi e ai divieti stabiliti dal presente articolo è comminata a carico dei trasgressori una pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 9.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto le caratteristiche tecniche delle macchine elettriche bollatrici e a fissare le norme per il loro impiego nonchè per il versamento della imposta di bollo dovuta in relazione al loro funzionamento.